

13409



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
X legislatura

Proposta n. 1913 / 2019

 **Consiglio Regionale del Veneto**
I del 23/09/2019 Prot.: 0013409 Titolario 2.16.1.3
CRV CRV spc-UPA

PUNTO 32 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 10/09/2019

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 223 / IIM del 10/09/2019

OGGETTO:

Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 806 del 19 agosto 2019, presentata dai Consiglieri Piero Ruzzante, Patrizia Bartelle e Cristina Guarda, avente per oggetto: "Chioggia Sottomarina (VE), stabilimento balneare chiuso per violenze e razzismo: come intende intervenire la Giunta Regionale? ".



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Assente
	Elisa De Berti	Assente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Assente
Segretario verbalizzante	Giuseppe Pan	Presente
	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

Per conto di CRISTIANO CORAZZARI, FEDERICO CANER

STRUTTURA PROPONENTE

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 806 del 19 agosto 2019, presentata dai Consiglieri Piero Ruzzante, Patrizia Bartelle e Cristina Guarda, avente per oggetto: "Chioggia Sottomarina (VE), stabilimento balneare chiuso per violenze e razzismo: come intende intervenire la Giunta Regionale?".

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:

Con Interrogazione a risposta immediata n. 806 del 19 agosto 2019, i Consiglieri Piero Ruzzante, Patrizia Bartelle e Cristina Guardia sottoponevano all'attenzione della Giunta Regionale alcuni episodi recentemente avvenuti in un noto stabilimento balneare della località di Sottomarina, nel territorio del comune di Chioggia (VE), che avevano comportato da parte del Questore di Venezia la sospensione per quindici giorni della licenza. Tali episodi riguardavano il verificarsi di episodi razzisti e violenti ai danni degli avventori, compreso il diniego all'ingresso di un giovane di origine etiope rinfacciando il colore della pelle.

Al riguardo, si esprime la ferma condanna di simili episodi, contrari sia al dettato normativo del nostro ordinamento giuridico, a tutte la giurisprudenza sul tema ma soprattutto al fondamento personalistico e solidale della nostra costituzione. Recita infatti l'art. 3 della nostra Costituzione: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". Appare manifesta la centralità eziologica della persona umana, che costituisce di fatto uno dei pilastri ineludibili del nostro ordinamento e della nostra cultura.

La valenza di questi principi è tale che sono stato ripresi anche nelle norme fondamentali dell'Unione Europea, come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2012/C326/02). Infatti all'art. 21 della Carta troviamo: "E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale".

Pertanto la persona umana come valore viene prima di qualunque differenziazione e va tutelata in quanto tale. Anche la nostra giurisprudenza è indirizzata in tal senso. Così la Corte di Cassazione pen., sez. II, sent. N. 28658 del 21 luglio 2010 dichiara che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea "rappresenta certamente uno strumento di interpretazione privilegiata anche per il diritto interno che si deve presumere coerente con quei valori che gli stati membri e gli organi dell'Unione hanno comunemente accettato", con la conseguenza che, nell'interpretare le leggi nazionali ci si deve conformare ai principi promozionali del Trattato di Lisbona, "il che implica una tutela e una protezione della dignità in campi ove questa è massimamente oggetto ad attentati e lesioni tra le più rilevanti e potenzialmente devastanti, secondo criteri oggettivi e di natura pubblica, certamente non derogabili attraverso accordi tra le parti". La violazione del principio di non discriminazione risulta poi avere un effetto disgregante nel contesto della convivenza civile e pacifica di un paese, potendo potenzialmente costituire il presupposto per forme sempre più conflittuali a livello relazionale.

La Giunta Regionale ha già posto in essere varie iniziative in particolare nel mondo della scuola e dell'università, proprio per tutelare i diritti fondamentali della persona e la sua imprescindibile dignità da ogni forma di attacco. E' possibile in particolare menzionare il Protocollo di Intesa con l'Università degli studi di Padova per la realizzazione della prevenzione del crimine organizzato, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, approvato con DGR n. 633 dell'8 maggio 2018. In tal senso si proseguirà nel prossimo futuro.

LA GIUNTA REGIONALE



UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

DELIBERA

1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'atto ispettivo richiamato in oggetto;
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Direzione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Avv. Mario Caramel -

Risposta data dalla Giunta regionale
nella seduta del Consiglio regionale n.
.....²²⁴..... del^{17/09/2019}.....
Per ulteriori informazioni si rinvia al
resoconto integrale della seduta.

UFFICIO
ATTIVITA' ISTITUZIONALI
Dirigente
dott.ssa *Maria Teresa Manoni*

